Decreto 29 settembre 1993 n.109 (pubblicato in pari data)

MODIFICA DISPOSIZIONI SULLE TARGHE PER VEICOLI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'Art. 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23;

Vista la Delibera del Congresso di Stato in data 27 settembre 1993;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

L'Art.1 del Decreto 18 dicembre 1986, n.151 è così modificato:
"Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi devono essere in lamiera di alluminio di spessore 10/10 sulla cui parte esterna va applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.

Le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli devono essere di forma rettangolare delle dimensioni di mm.390x120 e devono contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:
a) stemma ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe di colore blu, a rilievo;
b) un carattere alfabetico seguito da quattro caratteri numerici, a rilievo di colore blu dell'altezza di mm.79, larghezza mm.45 e con il tratto di mm.12,5;
c) Bordo perimetrale a rilievo di colore blu.

Le targhe dei motoveicoli devono essere di forma quadrata delle dimensioni di mm.165x165 e devono contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

a) Stemma Ufficiale a colori rifrangenti (rosso, blu, verde, giallo e nero) e scritta "Repubblica di San Marino" su due righe di colore blu, a rilievo;

b) Un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, a rilievo di colore blu dell'altezza di mm.59, larghezza di mm.29 e con il tratto di mm.7.

c) Bordo perimetrale a rilievo di colore blu."

Art.2

I caratteri alfabetici, di cui al comma precedente, utilizzabili sono: A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, V, W, X, Y, Z; i caratteri numerici sono quelli da zero a nove.

Art.3

Sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'Art. 10 e ultimo comma dell'Art. 12 della Legge 20 settembre 1985 n.107 relative all'obbligo di applicare il talloncino di revisione sulle targhe dei veicoli.

Art.4

Il sistema di targatura di cui all'Art. 1 entra in vigore immediatamente e le targhe saranno consegnate progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso l'Ufficio Registro Automezzi.

Art.5

I prezzi di vendita delle targhe sono così modificati:

- Targhe autoveicoli L.40.000 alla coppia

- Targa motoveicoli L.20.000

- Targa rimorchio L.20.000

- Targa carrello appendice L.20.000

- Targa macchina operatrice e macchina agricola L.17.000

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 1993/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Patricia Busignani - Salvatore Tonelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari